

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1567**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABETE, FERRARI SILVESTRO, SANGALLI, BONFERRONI,
BRICCOLA, MEROLLI, MORO***Presentata il 12 aprile 1984***Norme per l'impiego di carboni con contenuto in zolfo fino
al tre per cento negli impianti industriali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto con la legge 13 luglio 1966, n. 615 (« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ») il Governo ha approvato una serie di disposizioni volte ad evitare impatti negativi sulla salute degli abitanti, in conseguenza di inquinamento dell'aria.

Fra le norme contenute nella suddetta legge, alcune riguardano l'impiego dei combustibili. In particolare l'articolo 13 prevede delle limitazioni a tale impiego e cioè:

a) il divieto di utilizzare negli impianti industriali olii combustibili con tenore di zolfo superiore al 3 per cento.

Nel caso in cui il contenuto di zolfo dovesse superare tale limite, ma non il 4 per cento, l'amministrazione comunale competente può autorizzare l'impiego, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione attraverso il controllo delle emissioni;

b) il divieto di impiego negli impianti industriali di carbone da vapore con tenore di zolfo superiore all'1 per cento.

La differenziazione sul contenuto di zolfo tra combustibili liquidi e solidi, con conseguente penalizzazione a

danno di questi ultimi, non appare tecnicamente giustificabile. Pertanto se è permesso l'impiego di olii combustibili con contenuto di zolfo da 3 a 4 per cento, altrettanto dovrebbe essere consentito per il carbone.

Inoltre la limitazione all'1 per cento del contenuto in zolfo del carbone, appare fortemente penalizzante e limitativa degli sviluppi che tale combustibile — anche alla luce del Piano energetico nazionale — deve avere per ridurre la dipendenza dal petrolio del nostro paese.

Tenuto conto che alcuni comparti industriali quali ad esempio: cemento, laterizi, ecc. rappresentano dei mercati in cui è ipotizzabile un impiego consistente del carbone, appare opportuno estendere l'utilizzo del carbone stesso, anche con contenuto in zolfo fino al 3 per cento, in tutti quegli impianti industriali che, do-

tati di dispositivi di depurazione dei fumi, non consentono che lo zolfo venga immesso in atmosfera sotto forma di anidride solforosa o che trasformano lo zolfo stesso in solfati semplici e complessi mediante combinazione con il prodotto.

I risultati di studi ed esperienze condotte sia in campo nazionale che internazionale, confermano la possibilità dell'impiego del carbone con contenuto di zolfo fino al 3 per cento.

Tenuto conto che l'approvazione di uno specifico provvedimento al riguardo non viene a ledere la tutela della salute dei cittadini, si ritiene opportuno raccomandare una sollecita approvazione in quanto può offrire un consistente contributo alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e ad una riduzione del peso del petrolio nei consumi di energia del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga all'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è consentito l'impiego di carbone con contenuto in zolfo fino al 3 per cento in tutti gli impianti industriali che dotati di dispositivi di depurazione dei fumi, non consentono che lo zolfo venga immesso in atmosfera sotto forma di anidride solforosa, o che trasformano lo zolfo stesso in solfati semplici e complessi mediante combinazione con il prodotto.

ART. 2.

L'impiego negli impianti industriali, di cui al precedente articolo, di carboni con contenuto in zolfo fino al 3 per cento va notificato da parte dell'azienda interessata al competente comitato regionale per il controllo sull'inquinamento atmosferico e al comune ove l'impianto industriale è situato.

ART. 3.

L'inosservanza della presente legge è punita secondo le norme della legge 13 luglio 1966, n. 615.